

## Scadenzario mese di SETTEMBRE 2019

- Prima parte: scadenze con data fissa
- Seconda parte: principali scadenze per il ravvedimento operoso
- Terza parte: scadenze variabili dipendenti da un evento

### **Scadenze con data fissa** <sup>1</sup>

<b>Data scadenza</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Adempimenti</b>	<b>Come e dove</b>
<b>Domenica 1° settembre</b>	<b>Contenzioso</b>  Ripresa dei termini di decorrenza processuale	Decorre dalla data odierna la ripresa dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie, a quelle amministrative ed a quelle speciali tributarie, sospesi di diritto dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno. Ove il decorso avesse inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo (data odierna). Ricordiamo che nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale, mentre si considera il giorno finale. <b>Ad esempio:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di accertamento notificato il 4.08.2019 i termini per la presentazione del ricorso sono sospesi dal 4/08/2018 al 31/08/2018; dall' 1/9 decorrono i 60 giorni e pertanto entro il 30/10/2019 andrà presentato il ricorso;</li> <li>• in caso di accertamento notificato il giorno 12/07/2019, si considerano 20 giorni dal 12/7 al 31/7, sono sospesi i termini dal 1/8 al 31/8, si considerano i restanti 40 giorni dall' 1/9 al 10/10.</li> </ul> (V. C.M. n. 138/E/2000 – Circ. Ag. Entrate n. 65/E/2001 e n. 9/E/2012 – D.L. n. 132/2014 – Circ. Ag. Entrate n. 38/E del 29/12/2015 con riferimento al reclamo e mediazione)	
<b>Giovedì 5 settembre</b>	<b>Accertamento</b>  Ripresa dei termini	Decorre dalla data odierna la ripresa dei termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso Iva, sospesi dal 1° agosto al 4 settembre. Decorre dalla data odierna la ripresa dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 (cd. avvisi bonari) e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata, sospesi dal 1° agosto al 4 settembre. Si ricorda che i termini di sospensione relativi all'accertamento con adesione sono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale (art. 7-quater, commi 16-18 del D.L. n. 193/2016).	
<b>Lunedì 16 settembre</b>	<b>Soggetti di imposta IVA</b>	Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e	Registrazione nel registro delle vendite

(termine prorogato in quanto il giorno 15 settembre è domenica)	Fattura differita	risultanti da documenti di accompagnamento. La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni e l'IVA relativa a tali fatture si inserisce nella liquidazione relativa al mese di spedizione o consegna della merce. (art. 21, comma 4, lett. a), D.P.R. n. 633/1972)	o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"> <li>nei termini previsti dalla normativa IVA</li> <li>e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.</li> </ul>
<b>Continua da 16 settembre</b>	<b>Soggetti di imposta IVA</b>  Fattura cumulativa	Termine ultimo per emettere la fattura, recante il dettaglio delle operazioni, relativa alle prestazioni di servizi effettuate nel mese solare precedente nei confronti del medesimo soggetto, individuabili attraverso idonea documentazione. Entro lo stesso termine la fattura deve essere registrata, ma con riferimento al mese precedente. (art. 24 del D.P.R. n. 633/1972)	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"> <li>nei termini previsti dalla normativa IVA</li> </ul> e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.
	<b>Soggetti di imposta IVA</b>  Fattura operazioni con l'estero	Termine ultimo per emettere la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie, la fattura relativa alle prestazioni di servizi generiche ex art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia e l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi generiche ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE, effettuate nel mese solare precedente. Entro lo stesso termine tali fatture/autofatture devono essere registrate, ma con riferimento al mese precedente. (art. 21, c. 4 del D.P.R. n. 633/1972, artt. 39 e 46 del D.L. n. 331/1993)	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"> <li>nei termini previsti dalla normativa IVA</li> </ul> e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.
	<b>Contribuenti IVA</b>  Registrazione acquisti intracomunitari	Annotazione delle fatture intracomunitarie ricevute nel mese di AGOSTO da effettuarsi: <ul style="list-style-type: none"> <li>nel registro vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento ma con riferimento al mese di ricevimento;</li> <li>nel registro acquisti non esiste più un termine disciplinato dall'art. 47, tuttavia nella pratica, dovendo registrarlo nel registro vendite entro il termine di cui sopra, solitamente viene effettuato nello stesso termine.</li> </ul> (art. 47 DL 331/93)	Registro IVA acquisti. Registro IVA vendite. O in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"> <li>nei termini previsti dalla normativa IVA</li> <li>e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati</li> </ul>

		che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA
<b>Commercianti al minuto e soggetti assimilati</b>  Registrazione dei corrispettivi	I soggetti che emettono scontrini e ricevute fiscali hanno la facoltà di effettuare un'unica annotazione mensile nel registro dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese successivo, in relazione agli incassi del mese. Il DPR 435/2001 ha <u>eliminato anche l'obbligo dell'allegazione degli scontrini</u> di chiusura giornaliera al registro dei corrispettivi, precedentemente previsto dal DPR 695/96. Va rilevato, però, che <u>i contribuenti in contabilità ordinaria dovranno comunque annotare i corrispettivi giornalieri a libro giornale.</u> (Art. 15 DPR 435/2001, Art. 6 c.4 DPR 695/96 - C.M. 19/12/1997 n. 45/E)	Registro dei corrispettivi, o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei termini previsti dalla normativa IVA</li> <li>• e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione e gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA</li> </ul>
<b>Soggetti di imposta IVA</b>  Fatture di importo inferiore a <b>€ 300,00</b>	Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore ad <b>€ 300,00</b> , può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. (Art. 6 c. 1 DPR 695/96)	Registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei termini previsti dalla normativa IVA</li> <li>• e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione e gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA</li> </ul>
<b>Associazioni/ società sportive dilettantistiche</b>  Annotazione dei corrispettivi	Termine ultimo entro il quale le associazioni sportive dilettantistiche, le pro-loco e le altre associazioni senza scopo di lucro, che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91, devono provvedere all'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente nell'esercizio dell'attività commerciale, anche mediante unica annotazione, nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997. In tale modello vanno altresì annotati i proventi di cui all'art. 25 della L. 133/99 non costituenti reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie. Ricordiamo che l'IVA eventualmente dovuta va versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (senza maggiorazione dell'1%), utilizzando i codici tributo 6031-6032-6033-6034. L'art. 90 della legge 289/02 ha esteso alle società di capitali costituite senza fine di lucro la possibilità di usufruire dello speciale regime agevolativo previsto dalla legge 398/91. Con la medesima disposizione sono altresì stati elevati i limiti massimi dei proventi conseguiti, al fine di poter adottare il predetto regime. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1/1/2017 tale limite è pari ad Euro 400.000 (in precedenza 250.000 euro) rapportato ai giorni effettivi di durata dell'esercizio (RM 16/6/2006, n. 63/E).	Annotazione nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997

**Segue 16 settembre  
Continua da 16 settembre**

		(L. 398/91 – art. 25 L. 133/99, art. 9 DPR 544/99, art. 37 L. 342/2000, CM 43/E/2000, CM 165/E/2000, CM 247/E/1999; art. 90 l. 289/02 – CM 22/4/2003 n. 21/E – Circ. Ag. Entrate n. 9/E del 24/4/2013 e n. 18/E del 01/08/2018).	
<b>Lunedì 16 settembre</b> (senza proroga)	<b>Contribuenti IVA</b>  Comunicazione liquidazioni periodiche Iva SECONDO TRIMESTRE 2019	Termine ultimo per la trasmissione telematica del modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva" per indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta, mensili o trimestrali, effettuate nel SECONDO TRIMESTRE 2019. La comunicazione deve essere presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471). Il modello deve essere presentato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, tranne per il secondo trimestre che deve essere presentata entro il 16 settembre e per il quarto trimestre che deve essere presentata entro l'ultimo giorno di febbraio. Il modello da utilizzare per la trasmissione telematica è stato approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 21/03/2018. (art. 4, comma 2, D.L. n. 193/2016 – Provv. Ag. Entrate 21/03/2018 - D.P.C.M. 27/02/2019)	Presentazione esclusivamente in via telematica tramite un file in formato XML: ➤ Tramite intermediario abilitato o ➤ direttamente (Provv. 21/03/2018)
<b>Segue 16 settembre Continua da 16 settembre</b>	<b>REDDITI/2019</b>  Rateizzazione dei versamenti dovuti in base alla dichiarazione annuale	Termine ultimo per procedere al versamento della: - <b>QUARTA RATA</b> dei tributi risultanti dal modello REDDITI/2019 e IRAP/2019, per i contribuenti che hanno scelto di versare la prima rata entro il <b>1° luglio, senza la maggiorazione dello 0,40%, non interessati dalla proroga di cui al Decreto Crescita;</b> - <b>TERZA RATA</b> dei tributi risultanti dal modello REDDITI/2019 e IRAP/2019, per i contribuenti che hanno scelto di versare la prima rata entro il <b>31 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%, non interessati dalla proroga di cui al Decreto Crescita.</b> Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento (4% annuale) in misura forfetaria per mese o frazione di mese, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento. Es.: <b>1° rata 01/7</b> interessi 0%, <b>2° rata 16/7</b> 0,17%, 3° rata 20/8 0,50%, 4° rata 16/9 0,83%, 5° rata 16/10 1,16%, 6° rata 18/11 1,49%, Es.: <b>1° rata 31/7</b> interessi 0%, 2° rata 20/8 0,18%, 3° rata 16/9 0,51%, 4° rata 16/10 0,84%, 5° rata 18/11 1,17%. (Art. 20 D.Lgs. 241/97) – Ricordiamo che è possibile procedere alla rateazione degli importi risultanti dal modello REDDITI con modalità diversificate per ogni singolo tributo. Ad esempio posso rateizzare l'IRAP in tre mesi e l'IRES in quattro, ovvero rateizzare l'IRAP ma non l'IRES. Il pagamento rateale deve essere in ogni caso completato nel mese di novembre. <b>Codici tributo:</b>	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante

	<p>2003 – IRES saldo  2001 – IRES acconto prima rata  3800 – IRAP saldo  3812 – IRAP acconto prima rata  1668 – Interessi per dilazione imposte erariali  3805 – Interessi per dilazione tributi regionali</p>	<p>dal mod. 730),  o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</p>
<p><b>Contribuenti IVA</b></p> <p>Rateizzazione del versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale – <u>SETTIMA RATA</u></p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della <u>SETTIMA RATA</u> dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2018 per i contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare il pagamento.  Gli interessi in questo caso sono dovuti nella misura dello 0,33% per ogni mese o frazione di mese successivo a quello di scadenza del termine ordinario.  <b>Codici tributo: 6099</b> – IVA; <b>1668</b> – Interessi.  (Art. 20 D.Lgs. 241/97)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul>
<p><b>Contribuenti IVA mensili</b></p> <p><u>Versamento mensile</u></p>	<p><b><u>I.V.A. dovuta per il mese di AGOSTO 2019</u></b> (codice tributo <b>6008</b>).</p> <p>Il versamento è dovuto se di importo superiore a € 25,82; se inferiore, si riporta a debito nel periodo successivo. (Art. 1 DPR 100/98 – Art. 18 D.Lgs 241/97)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del</li> </ul>

Segue 16  
settembre  
Continua  
da 16  
settembre

		<p>credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul>
<p><b>Contribuenti IVA mensili e trimestrali</b></p> <p><u>Liquidazione periodica</u></p>	<p>Il DPR 435/01 ha disposto la <b>soppressione dell'obbligo</b> dell'annotazione della liquidazione dell'IVA per ciascun mese o trimestre, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non è inoltre più necessario riportare il <u>credito IVA</u> dell'anno precedente non richiesto a rimborso, nel <u>registro degli acquisti</u>.</li> <li>• Gli <b>estremi del versamento non dovranno più essere annotati</b>.</li> </ul> <p><b>N.B.:</b> Il contribuente, <b>qualora richiesto</b> dagli organi dell'Amministrazione Finanziaria, è <b>obbligato a fornire gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica</b>. (art. 11 e 19 DPR 435/2001, Art. 1 DPR 100/98)</p>	
<p><b>Sostituti d'imposta</b></p> <p>Ritenute alla fonte</p>	<p><b>Versamento unitario di:</b> <b>Ritenute alla fonte</b> riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, 1° comma, D.P.R. 29.9.73, n° 602, <b>trattenute nel mese precedente</b> a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lavoratori dipendenti e assimilati (art. 23 e 24 DPR 600/73);</li> <li>• lavoratori autonomi (art. 25 DPR 600/73) – codice tributo 1040;</li> <li>• provvigioni (art. 25-bis DPR 600/73) – ricordiamo che <u>l'aliquota della ritenuta sulle provvigioni è attualmente del 23%</u>. Codice tributo 1040;</li> <li>• compensi per la perdita di avviamento commerciale (art. 28 DPR 600/73).</li> <li>• Co.co.co – Co.co.pro. (assimilati a lavoro dipendente) - <u>codice tributo 1001</u> (si ricorda che dal 1° gennaio 2017 il codice tributo 1004 è soppresso ed al suo posto è utilizzato il codice tributo 1001).</li> </ul> <p><b>Addizionale regionale (cod. 3802)</b> Va versato l'importo trattenuto nel mese di AGOSTO 2019 ai dipendenti cessati.</p> <p><b>Addizionale comunale I.R.P.E.F. (cod. 3848 – saldo) (cod. 3847 – acconto)</b> Va versato l'importo trattenuto nel mese di AGOSTO 2019 ai dipendenti cessati. (Art. 50 Dlgs 446/97; art. 1 Dlgs 360/98 modificato da art. 1 comma 142 legge 296/06).</p> <p><b>IMPOSTA SOSTITUTIVA 10% SU PREMI DI PRODUTTIVITA' a regime:</b> Con l'art. 1, commi 160 e seguenti della Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232 del 11/12/2016), il D.L. n. 50/2017 e la Legge di Bilancio 2018 sono state apportate modifiche alla disciplina dell'imposta sostitutiva del 10% delle somme erogate a titolo di premi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa su un importo massimo complessivo lordo di € 3.000 o di 4.000 € per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul>

**Segue 16  
settembre  
Continua  
da 16  
settembre**

	<p>nell'organizzazione del lavoro, ma solo per i contratti stipulati fino al 24 aprile 2017. Per i contratti stipulati dopo il 24 aprile 2017, il D.L. n. 50/2017 ha previsto, in luogo dell'innalzamento del limite di premio agevolabile, una riduzione di venti punti percentuali dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota di premio agevolabile non superiore ad euro 800.</p> <p>L'agevolazione è valida per i lavoratori dipendenti del settore privato che nell'anno precedente hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 80.000.</p> <p>(Circ. Ag. Entrate n. 28/E/2016 e n. 5/E/2018 – D.M. 25/03/2016 – Art. 1, commi 160 e seguenti della L. n. 232/2016 – D.L. n. 50/2017 e Legge di bilancio 2018)</p>	<p>Mod.F24 (cartaceo o telematico a seconda dell'importo e delle eventuali compensazioni) per i non titolari di partita IVA</p>
<p><b>Sostituti d'imposta</b></p> <p>Ritenute su interessi e <u>autofinanziamenti o soci</u></p>	<p>Versamento delle ritenute alla fonte su interessi, premi e vincite, cessione titoli e valute, ecc..</p> <p><b>Ritenute su interessi relativi all'autofinanziamento soci di cooperative, corrisposti (o maturati) nel mese precedente</b> ai soci persone fisiche, nonché agli imprenditori agricoli persone fisiche, partecipanti ad imprese familiari o a società semplici o di persone, a condizione che i soggetti partecipati rivestano la qualifica di socio di cooperativa agricola.</p> <p>Si ricorda che il D.L. n. 66/2014, all'art. 3, commi 1-12, ha aumentato la ritenuta dal 20% al <b>26%</b> sugli interessi esigibili a partire dal 1° luglio 2014.</p> <p>(codice 1030 – MOD. F24)</p> <p>(V. Circolare Unicaf n. 24 del 25/06/2014)</p> <p>(Art. 26 DPR 600/73, art. 13 DPR 601/73, art. 6 c.11 l. 388/2000)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul> <p>Mod.F24 (cartaceo o telematico a seconda dell'importo e delle eventuali compensazioni) per i non titolari di partita IVA</p>
<p><b>Sostituti d'imposta</b></p> <p>Ritenute 4% da parte dei condomini</p>	<p>Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente da parte dei condomini, <u>se di importo pari o superiore a € 500</u>.</p> <p>Il condominio, quale sostituto d'imposta, deve operare all'atto del pagamento una ritenuta del <b>4%</b> a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente,</p>	<p>Versamento mediante modello F24 (anche cartaceo in quanto il condominio non è titolare di partita IVA,</p>

	<p>con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.</p> <p>La ritenuta va effettuata anche se il pagamento è effettuato nei confronti di titolari di "redditi diversi" (occasionalmente) art. 67, c.1, lett i) del TUIR.</p> <p>La disposizione opera dall'1.01.2007, anche se riferita a pagamenti effettuati nel 2007 ma relativi ad appalti del 2006.</p> <p><b>ATTENZIONE:</b> a partire dal 1° gennaio 2017 <u>il versamento della ritenuta del 4% da parte del condominio deve essere effettuato soltanto al raggiungimento della soglia di 500 euro dell'importo delle ritenute operate</u> (cfr. art. 1, comma 36 della L. n. 232/2016).</p> <p>Il condominio, anche qualora non sia raggiunto il predetto limite di 500 euro, è comunque tenuto al versamento delle ritenute entro il 30/06 e il 20/12 di ogni anno.</p> <p>Tuttavia il condominio può continuare ad effettuare il versamento delle ritenute secondo la modalità preesistenti, e cioè entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circ. n. 8/E/2017.</p> <p>Il pagamento dei suddetti corrispettivi deve essere effettuato dal condominio tramite c/c bancario o postale intestato al condominio stesso o secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. In caso di violazione di tale obbligo è applicabile la sanzione ex art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997.</p> <p><b>Codici tributo:</b>  1019 - Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRPEF;  1020 - Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRES.</p>	<p>ma solo se possibile per l'importo o eventuali compensazioni)</p>
<p><b>Sostituti d'imposta</b></p> <p>Contributi previdenziali</p>	<p><b>Versamento unitario di:</b>  <b>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</b>  Versamento dei contributi relativi al <i>mese precedente</i> e della quota mensile del TFR al fondo tesoreria INPS, compresi i contributi ex Enpals dovuti per le aziende del settore dello spettacolo e dello sport (si ricorda che il D.L. n. 201/2011 ha previsto la <u>soppressione dell'Enpals</u> e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps).</p> <p>Il Mod. UNIEMENS (DM10 + Emens) deve essere obbligatoriamente presentato in via telematica entro la fine del mese.  <b>(Codice tributo DM10)</b></p> <p><b>CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA:</b> termine ultimo per il versamento dei contributi INPS dovuti dai committenti dei <b>collaboratori coordinati e continuativi, Co.co.pro.</b>, dei prestatori di <b>lavoro autonomo occasionale</b> (per gli importi eccedenti i 5.000 euro annui), degli <b>Associati in partecipazione</b> (circ.INPS 30/2005 e 90/2005) e dei medici in formazione specialistica, relativi ai compensi corrisposti nel <i>mese precedente</i>.  (Art. 1 co. 770 L. 269/06, Art. 45 DL 269/2003, D.M. 281/96, modificato dall'art. 4 D.L. 295/96 - Art. 51 L. 488/99).</p> <p>Le <b>aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata</b>, in vigore al 1/1/2019 sono le seguenti:</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante</li> </ul>



Continua  
da 16  
settembre

	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>25,72%</b> (25% più 0,72% di aliquota aggiuntiva per malattia, maternità e assegni per il nucleo familiare), per tutti i <b>professionisti che non risultino assicurati ad altre forme previdenziali obbligatorie e che non siano pensionati</b> (come nel 2018);</li><li>• <b>33,72% o 34,23%</b> per tutti i <b>sogetti (non professionisti) che non risultino assicurati ad altre forme previdenziali obbligatorie e che non siano pensionati</b>, alternative a seconda che siano o meno soggetti alla DIS-COLL (come nel 2018);</li><li>• <b>24%</b>, per tutti i <b>pensionati e i soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria</b> (come nel 2018).</li></ul> <p>La ripartizione dell'onere contributivo resta confermata nelle misure di un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente, mentre per gli associati in partecipazione il 55% a carico dell'associante e il 45% a carico dell'associato.</p> <p><b>Codici tributo:</b> <b>C10</b> (Soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche) <b>CXX</b> (Soggetti privi di altre coperture), vedi circolare INPS 4/12/2000 n. 201.</p> <p><b>Datori di lavoro agricoli:</b> termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per la manodopera agricola relativi al <u>PRIMO TRIMESTRE 2019</u>. Codice contributo: LAS - contributi per OTI, OTD, CI; PCF - contributi per PC/PCF (Circ. INPS 18 dicembre 1998 n. 259)</p>	<p>dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li></ul>
<p><b>INAIL</b></p> <p>Denuncia e autoliquidazione posizioni cessate</p>	<p>Denuncia e autoliquidazione delle <u>posizioni cessate nel mese di LUGLIO 2019</u>.</p> <p>In caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, sia la denuncia sia l'autoliquidazione del premio devono essere effettuati entro il 16 del secondo mese successivo.</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),</li><li>• per il tramite degli</li></ul>

			intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).  Mod.F24 (cartaceo o telematico a seconda dell'importo e delle eventuali compensazioni) per i non titolari di partita IVA
	<b>Contribuenti soggetti ad ACCISE</b>	Versamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, per i prodotti immessi in consumo nel mese precedente. Restano salve le scadenze relative a prodotti specifici (es. gas metano). (Art. 3, comma 4, D.Lgs 504/95)	Versamento: Modello F24 – accise
<b>Venerdì 20 settembre</b>	<b>Produttori di imballaggi</b>  Denuncia <u>mensile</u>	Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia <b>mensile</b> riferita al <b>mese precedente (AGOSTO 2019)</b> , in relazione al volume degli imballaggi prodotti o utilizzati, così come di seguito indicato. Per il 2019 sono rimaste invariate le soglie di esenzione e di periodicità annuale rispetto al 2018. Pertanto gli scaglioni per il 2019 sono i seguenti: ➤ <u>mensile</u> : per importi di contributo ambientale per singolo materiale e per importazioni forfetizzate oltre €. 31.000,00; ➤ <u>trimestrale</u> : fino a € 31.000,00 per singolo materiale; ➤ <u>annuale</u> : fino a € 1.000,00 per singolo materiale; ➤ <u>esenti</u> : fino a € 50,00 per singolo materiale (in procedura ordinaria) e fino a € 100 (in procedura semplificata). Le denunce possono essere inviate solo in via telematica. Sul sito <a href="http://www.conai.org">www.conai.org</a> sono disponibili le guide per l'adesione, i versamenti e le dichiarazioni per il 2019. (Art. 41 D.lgs 05/02/1997 – Comunicato 03/12/1998 – Comunicato 11/11/99)	Modulistica predisposta dal Conai (MODULI 6.1/6.2/6.10)  Liquidazione: su modelli conformi a quelli approvati dal Conai. Presentazione esclusivamente on-line attraverso il servizio di dichiarazione on-line  Il versamento del contributo ambientale si effettua a seguito della ricezione della fattura da parte del CONAI
<b>Continua da 20 settembre</b>			
<b>Mercoledì 25 settembre</b>	<b>Datori di lavoro agricoli</b>  ENPAIA  Denuncia e versamento mensile	Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali dovuti all'ENPAIA, relativi al mese precedente, per gli impiegati agricoli. Ricordiamo che, con <u>decorrenza 1/1/2003</u> , il sistema di riscossione ENPAIA ha subito delle variazioni. Occorre effettuare in data odierna anche una denuncia mensile delle retribuzioni imponibili lorde complessive di ciascun impiegato e/o dirigente agricolo. (circ. ENPAIA 11/11/2002)	Pagamento: MAV bancario e solo qualora non fosse possibile tramite bonifico bancario appoggiato esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio – Sede di Roma: IBAN IT71Y0569603211000036000X17 Presentazione on-line all'ente della denuncia
	<b>Operatori intracomunitari con obbligo mensile</b>  Elenchi Intrastat <u>mensili</u>	Termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi intracomunitari effettuate nel mese di <b>AGOSTO 2019</b> per gli operatori con obbligo mensile. <u>ATTENZIONE</u> : con Provvedimento del 25/09/2017 sono state previste ulteriori semplificazioni ai modelli Intrastat a decorrere dal 1° gennaio 2018. Si ricorda che, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni e servizi intracomunitari mensili, a decorrere da gennaio 2018, gli stessi avranno valenza esclusivamente statistica (i	Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato

		trimestrali sono stati aboliti). Inoltre, sempre per quanto concerne gli acquisti, sono stati modificati i limiti per la periodicità mensile che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da € 50.000 a € 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi. (Prov. Ag. Entrate 25/09/2017 – Nota Ag. Dogane 20/02/2018)	
<b>Lunedì 30 settembre</b>	<b>Dichiarazione dei redditi REDDITI/2019 e IRAP/2019 - SOCIETA' DI CAPITALI</b>  Versamento delle imposte a <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>saldo IRES/IRAP e</b></li> <li>➤ <b>prima rata di acconto IRES/IRAP</b></li> </ul>	Termine ultimo per procedere al versamento delle <u>imposte sui redditi (IRES) ed IRAP</u> , risultanti dal modello REDDITI/2019 ed IRAP/2019, <u>senza maggiorazione</u> , per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2018 (società con <u>periodo d'imposta coincidente con l'anno solare</u> , società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.) <b>e per le quali sono stati approvati gli ISA.</b> (art. 7 DPR 435/2001) E' possibile procedere al versamento <u>entro il 30 ottobre 2019</u> , con la maggiorazione dello 0,40%. Il termine di presentazione della dichiarazione scade il 02/12/2019 in via telematica. L' <b>IRES</b> risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta, e di conseguenza non va presentato il modello F24, se i relativi importi non superano <b>12 euro</b> , mentre il versamento minimo per l' <b>IVA</b> e per l' <b>IRAP</b> risultanti dalla dichiarazione annuale è di <b>10,33 euro</b> . <b>ACCONTI IRES - PERCENTUALE APPLICABILE:</b> Ai fini <b>IRES</b> , la percentuale dell'acconto, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è determinata nella misura del <b>100%</b> . Per l' <b>IRAP</b> si applica la medesima percentuale applicabile all'IRES. Si ricorda che dal 2017 l'aliquota Ires è pari al 24% (fino al 2016 era il 27,5%). <b>Versamento minimo:</b> il versamento della prima rata di acconto non è dovuto se non supera € 103. <b>Codici tributo:</b> 2003 – IRES saldo 2001 – IRES acconto prima rata 3800 – IRAP saldo 3812 – IRAP acconto prima rata <b>SOCIETA' COOPERATIVE:</b> <b>Perdite fiscali</b> - ricordiamo che l'art. 84 del TUIR prevede che, per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita e' riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti (art.12, l. 904/77). Tali disposizioni si applicano agli utili formati dal 2007; si raccomanda di verificare attentamente le nostre circolari in merito, anche in conseguenza degli importanti chiarimenti dettati dalla R.M. n. 129/E del 13/12/2010. <b>NOVITA' DAL 2011:</b> l'art. 23, comma 9 del D.L. n. 98/2011 ha riformulato l'art. 84 del Tuir per i soggetti Ires eliminando il limite temporale quinquennale di riporto delle perdite nei periodi successivi e limitando il riporto delle stesse in misura pari all'80% del reddito imponibile di periodo. Le nuove regole si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al 06/07/2011, ossia, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, a partire dal 2011. Pertanto la perdita di un periodo d'imposta potrà essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi <u>in misura non superiore all'80% del reddito imponibile</u> di ciascuno di essi e per l'intero	Versamento mediante modello F24 telematico: <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),</li> <li>• per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul>
<b>Segue 30 settembre Continua da 30 settembre</b>			

**Segue 30  
settembre  
Continua  
da 30  
settembre**

importo che trova capienza in tale ammontare.  
Invece le perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale e quantitativo. (v. Circolare Unicaf n. 8/2012)

**NOVITA' TASSAZIONE COOPERATIVE DAL 2012:**  
si ricorda che l'art. 2 del D.L. n. 138/2011 ha introdotto:

- una nuova tassazione applicabile a tutte le cooperative ed
- una nuova tassazione esclusivamente in capo ad alcune categorie di cooperative.

**Tassazione generalizzata (art. 2, comma 36-ter, D.L. 138/2011)**

Il comma 1 dell' articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, consentiva l'integrale detassazione della quota di utili destinati a riserva minima legale, che notoriamente è pari al 30% dell'utile netto.

Con il su riportato comma 36-ter, tale quota di utili diventerà esente solo per il 90%.

Da ciò deriva che fatto 100 l'utile netto, a fronte di una destinazione a riserva legale di 30, solo 27 saranno deducibili nella determinazione del reddito imponibile, mentre 3 saranno soggetti ad IRES.

**Tassazione specifica solo per alcune categorie di cooperative (art. 2, comma 36-bis, D.L. 138/2011)**

Concerne un incremento del 10% della quota di utili netti da assoggettare a tassazione, che sarà applicabile esclusivamente alle cooperative generiche e alle cooperative di consumo.

Restano quindi non incise da tale incremento le cooperative agricole e le sociali.

**Entrata in vigore nuova tassazione cooperative**

La nuova tassazione prevista dall'art. 2 del D.L. n. 138/2011, commi da 36-bis a 36-quater, si applicherà a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17/09/2011 (ossia dal 2012 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, mentre per tutti gli altri soggetti con periodo d'imposta a cavallo sarà da verificare caso per caso) per tutte le cooperative, ad eccezione delle banche di credito cooperativo.

Per le banche di credito cooperativo, infatti, la nuova tassazione si applicherà a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17/09/2011 (ossia dal 2013 per le società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), ai sensi dell'art. 4, comma 5-quinquies del D.L. n. 16/2011.

Per maggiori chiarimenti vedi C.M. 34/E del 15/07/2005 e le nostre circolari in merito (Circolari Unicaf n. 37/2011 e 47/2011) e la Guida al modello Redditi-quadro RF.

Si ricorda inoltre la limitazione alle norme agevolative disposte dagli artt. 10 e 11 del DPR 601/73 che, non sono più integralmente applicabili ed in particolare:

- a) Le cooperative agricole di cui all'art. 10 del DPR 601/73, continueranno ad applicare l'esenzione dall'IRES limitatamente alle variazioni, in aumento e in diminuzione, apportate all'utile civilistico per addivenire al reddito fiscale;
- b) Le cooperative di lavoro di cui all'art. 11 del DPR

	<p>601/73, invece, manterranno l'esenzione dall'IRES, per il solo reddito fiscale derivante dall'IRAP. Da ciò ne consegue la deducibilità dell'IRAP ai fini della determinazione dell'IRES.</p> <p><b>RISTORNI -</b>  Ricordiamo che circolare n. 53/E del 18 giugno 2002 dell'Agenzia delle Entrate, emanata a chiarimento del D.L. 15 aprile 2002 n. 63, trattando la tematica dei ristorni, ha affermato che <i>"ciò che può essere retrocesso (ai soci) è l'avanzo - documentato - di gestione generato esclusivamente con le transazioni intercorse con i soci e non anche quelle con i non soci"</i>. Ha inoltre affermato che il ristorno non è ammesso qualora la cooperativa risulti in perdita, principio sancito in precedenza dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Tale principio è stato successivamente ribadito ed integrato con ipotesi esemplificative di calcolo dalle circolari n. 37 del 09/07/2003 e n. 35/E del 9/4/2008.</p>	
<p><b>Dichiarazione dei redditi REDDITI/2019 SOCIETA' DI PERSONE</b></p> <p>Versamento delle imposte</p>	<p>Termine ultimo per l'effettuazione, <u>senza maggiorazione</u>, dei versamenti a saldo ed in acconto, relativi alle imposte sui redditi ed IRAP risultanti dalla dichiarazione Mod. REDDITI/2019 e IRAP/2019 delle società di persone <b><u>per le quali sono stati approvati gli ISA</u></b>.  (art. 17 DPR 435/2001, art. 1 D.L. 63/2002)  E' possibile procedere al versamento <u>entro il 30 ottobre</u>, con la maggiorazione dello 0,4%.  Il termine di presentazione della dichiarazione in via telematica scade il 2 dicembre 2019.  Acconto: la misura dell'acconto per i soggetti IRPEF, relativamente al periodo 2019 è pari al 100%, sia per l'IRPEF che per l'IRAP.</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),</li> <li>• per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul>
<p><b>Dichiarazione dei redditi</b></p> <p>Adeguamento agli ISA</p>	<p>Termine ultimo per procedere all'adeguamento, anche ai fini IVA, agli ISA.  E' possibile anche procedere all'adeguamento entro il 30 ottobre con la maggiorazione dello 0,40%.</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui</li> </ul>

**Segue 30 settembre  
Continua  
da 30 settembre**

		<p>nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul>
<p><b>Imprese</b> <u>Camera di commercio</u> Diritto annuale</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento, <u>senza maggiorazione</u>, del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio relativamente all'anno 2019, ossia entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte dirette <b><u>per le società per le quali sono stati approvati gli ISA.</u></b> Il codice tributo da utilizzare è il <b>3850</b>. Ricordiamo che è possibile versare con maggiorazione dello 0,4% entro il 30 ottobre per le imprese i cui termini di versamento dei redditi scadono il 1° luglio. (Art. 17 L. 488/99 - D.I. 21/04/2011 - Art. 28 L. 114/2014 - C.M. Svil. Econ. 29/12/2014 - D.L. n. 90/2014 - D.M. Sviluppo Economico 22/05/2017 - Nota Ministero Sviluppo Economico del 15/11/2016 e del 27/04/2017)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),</li> <li>• per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui</li> </ul>

		sopra).
<p><b>Contribuenti IVA</b></p> <p>Versamento del tributo dovuto in base alla dichiarazione annuale</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2018 per i contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di versare in unica soluzione entro la scadenza del modello REDDITI/2019 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 18/03/2019, <b><u>per le società per le quali sono stati approvati gli ISA.</u></b></p> <p><b>Codici tributo: 6099</b> – IVA (Art. 20 D.Lgs. 241/97)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),</li> <li>• per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul>
<p><b>Dichiarazione dei redditi</b></p> <p><b>Soggetti IRES – SOCIETA' DI COMODO</b></p> <p>Maggiorazione IRES – Saldo 2018 e Acconto prima rata 2019</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento, in unica soluzione o come prima rata, della <b>maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell'aliquota IRES</b> dovuta a titolo di saldo 2018 e primo acconto per l'anno 2019, per le cd. società di comodo di cui all'art. 30, c. 1 della L. n. 724/1994, il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2018 (società con <u>periodo d'imposta coincidente con l'anno solare</u>, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.) <b>e per le quali sono stati approvati gli ISA.</b></p> <p>(art. 2, commi da 36-quinquies a 36-novies del D.L. n. 138/2011 convertito nella L. n. 148/2011)</p> <p><b>Codice tributo:</b> <b>2018</b> – Maggiorazione Ires – Acconto prima rata <b>2020</b> – Maggiorazione Ires – Saldo</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del</li> </ul>

**Segue 30 settembre Continua da 30 settembre**

		<p>credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul>
<p><b>Sostituti d'imposta</b></p> <p>Compensi a non più di tre soggetti e per importo non superiore a € 1.032,91</p> <p><u>Versamento ritenute</u></p>	<p><b>Regime facoltativo</b></p> <p>Termine ultimo per procedere al versamento, <u>senza maggiorazione</u>, delle ritenute operate nell'anno precedente da parte dei sostituti d'imposta, <b>per i quali sono stati approvati gli ISA</b>, che durante l'anno 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hanno erogato esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed</li> <li>- hanno effettuato ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore ad € 1.032,91.</li> </ul> <p>Il superamento di uno dei due limiti durante l'anno comporta la decadenza del beneficio a partire dalla prima scadenza utile successiva.</p> <p>Essendo previsto che <u>tale versamento possa essere effettuato entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi</u>, risulterà possibile versare entro il 30/10/2019, con la maggiorazione dello 0,40%. (Art. 2 DPR 445/97)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),</li> <li>• per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul>
<p><b>Soggetti IRES</b></p> <p>Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie (D.L. 185/2008)</p>	<p>Termine ultimo per procedere, da parte dei soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l'anno solare <b>per i quali sono stati approvati gli ISA</b>, che hanno riallineato i valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie, ai sensi dell'art. 15, commi 10-12, del D.L. n. 185/2008, al versamento dell'imposta sostitutiva <u>senza maggiorazione</u>.</p> <p>Il versamento può essere effettuato entro 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.</p> <p>Codici tributo:</p> <p>1821 – Maggiori valori attività immateriali 1822 – Maggiori valori altre attività 1823 – Maggiori valori crediti</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad</li> </ul>



			<p>esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul>
<b>Segue 30 settembre</b>	<p><b>Soggetti IRES</b></p> <p>Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio (L. 244/2007)</p>	<p>Termine ultimo per procedere, da parte dei soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l'anno solare <b>per i quali sono stati approvati gli ISA</b>, che hanno riconosciuto fiscalmente maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'azienda, fusioni, scissioni, ai sensi dell'art. 1, commi 46-47, della L. n. 244/2007, al versamento dell'imposta sostitutiva <u>senza maggiorazione</u>. Il versamento può essere effettuato entro 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%. Codice tributo: 1126</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),</li> <li>• per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul>
<b>Continua da 30 settembre</b>	<p><b>Soggetti IRES</b></p> <p>Riallineamento per società in consolidato o trasparenza</p>	<p>Termine ultimo per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, senza maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale, <b>per i quali sono stati approvati gli ISA</b>, che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali. (art. 1, comma 49 della L. n. 244/2007)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni</li> </ul>

		<p>“orizzontali”, di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul>
<p><b>Contribuenti IVA</b></p> <p>Rimborso dell'IVA assolta all'estero</p>	<p>Termine ultimo per procedere alla presentazione dell'istanza di rimborso dell'imposta assolta nell'anno 2018 in altri Stati membri della Comunità europea ai sensi dell'art. 38-bis1 del DPR n. 633/72.</p> <p>Ricordiamo che, sulla base del Provvedimento approvato in data 1/4/2010, i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato richiedono il rimborso dell'imposta assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, presentando apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica.</p> <p>Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del Paese a cui viene inviata l'istanza e sono riassunte nell'apposita <a href="#">"Tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario" - pdf.</a></p> <p>Nella domanda di rimborso inviata via web, la descrizione dei beni deve essere inserita in base alla <a href="#">"Tabella contenente i codici da utilizzare per la descrizione dei beni acquistati" - pdf.</a></p> <p>L'operazione di controllo e gestione delle domande di rimborso, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal Centro Operativo di Pescara - Via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara - fax: 0039 0855772325- telefono: 0039 0855772369 - mail: <a href="mailto:cop.pescara.ivanonresidenti@agenziaentrate.it">cop.pescara.ivanonresidenti@agenziaentrate.it</a></p>	<p>Invio telematico diretto o tramite intermediario abilitato</p>
<p><b>Enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche</b></p> <p>Regolarizzazione 5 per mille 2019</p>	<p>Termine ultimo entro il quale gli enti che non hanno assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti previsti per l'ammissione al 5 per mille (mancata presentazione della domanda di iscrizione nei termini previsti, omessa presentazione della dichiarazione sostitutiva o della copia del documento di identità del legale rappresentante), possono regolarizzare la propria posizione presentando tale documentazione e versando contestualmente la sanzione pari ad Euro 250.</p> <p>Si ricorda, tuttavia, che i requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data del 7 maggio 2019.</p> <p>E' esclusa la possibilità di compensare l'importo della sanzione.</p>	<p>Domanda in via telematica e documenti tramite raccomandata a.r. o tramite PEC (come per la scadenza originaria) e versamento mediante il modello F24</p>

**Segue 30 settembre  
Continua da 30 settembre**

	<u>Codice tributo sanzione:</u> 8115 (Art. 2, comma 2 del D.L. n. 16/2012 – Circ. Agenzia Entrate 13/2015 – Ris. 46/2012)	
<b>Gruppo Iva</b>  Presentazione del modello per la costituzione del gruppo	Termine ultimo per la presentazione telematica del modello per la costituzione del Gruppo Iva (Mod. AGI/1), con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020. (Prov. Ag. Entrate 19/09/2018)	Presentazione in via telematica tramite l'applicazione web disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate
<b>Rottamazione cartelle di pagamento relative alle tariffe doganali e all'Iva all'importazione</b>  Termine versamento PRIMA O UNICA RATA	Termine ultimo per il versamento della PRIMA o UNICA RATA relativa all'adesione alla sanatoria delle cartelle di pagamento (2000/2017) relative alle tariffe doganali e all'Iva all'importazione, per chi ha presentato la domanda entro il 30 aprile 2019. In caso di rateazione la seconda rata scade il 30 novembre 2019 mentre le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo, per un massimo di 18 rate.	
<b>Dipendenti e pensionati</b>  <u>Comunicazione</u> al datore di lavoro/ente relativa ai versamenti in acconto	Termine ultimo entro il quale i lavoratori dipendenti (e pensionati) devono comunicare al datore di lavoro (o ente pensionistico), sotto la propria responsabilità, di non voler effettuare o di voler effettuare un minor versamento di acconto IRPEF per l'anno 2019, rispetto a quello indicato nel modello 730-3. (C.M. 09/5/2013 n. 14/E – Ris. 57/2014 - art. 19 DM 164/99)	Comunicazione al datore di lavoro
<b>Imposta sulla pubblicità</b>  QUARTA RATA 2019	Termine ultimo per procedere al versamento della <b>QUARTA RATA</b> dell'imposta comunale sulla pubblicità relativa all'anno 2019. Si rammenta che è possibile procedere alla rateazione se la tassa è di importo superiore a € 1.549,37. In tale caso le rate trimestrali vanno versate anticipatamente con scadenza nei mesi di gennaio, marzo, giugno e settembre. (art. 9 Dlgs 507/93)	Versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero direttamente presso le tesorerie comunali, ovvero, in caso si affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale o F24 nei Comuni convenzionati
<b>Titolari di contratti di locazione di beni immobili</b>  Imposta di registro	Scade in data odierna il termine ultimo per procedere al versamento dell'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° del mese di SETTEMBRE (30 giorni) e di quella inerente ai rinnovi degli stessi ed alle annualità successive, che non abbiano optato per il regime della cedolare secca.  Si ricorda che sono obbligati alla <i>registrazione dei contratti in via telematica</i> e, pertanto anche al relativo versamento telematico, tutti i soggetti <u>in possesso di almeno 10 unità immobiliari</u> , anche se ne affittano solo una (e non più 100, come previsto fino al 28/04/2012). Dal 1° luglio 2010 in sede di registrazione dei contratti vi è l'obbligo di indicazione dei dati catastali, pena l'applicazione di una sanzione. <b><u>N.B.:</u></b> dal 3 febbraio 2014 deve essere utilizzato il nuovo modello RLI (nuovo modello RLI approvato con Prov. Ag. Entrate 19/03/2019) per le registrazioni, le cessioni, le risoluzioni e le proroghe dei contratti di	Versamento on-line ed invio telematico per i soggetti obbligati, mediante il servizio Entratel o Internet del: <b>Modello F24 ELIDE</b> <b>Codici tributo:</b> ➤ 1500 – locazione e affitto di beni immobili – prima registrazione; ➤ 1501 – locazione e affitto di beni immobili – annualità successive; ➤ 1502 – locazione e affitto di beni

**Segue 30 settembre Continua da 30 settembre**

	<p>locazione di immobili (fabbricati e terreni), il subentro, oltre che per esercitare l'opzione o la revoca per la cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell'immobile locato</p> <p>Si ricorda inoltre che <u>dal 1° febbraio 2014</u> l'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l'imposta di bollo, le sanzioni e gli interessi relativi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili possono essere versati con il <b><u>modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide)</u></b>.</p> <p><b>Versamento on-line:</b> Con provv. Ag. Entrate del 2/7/2002 viene disposto <u>l'obbligo di procedere al versamento per via telematica</u> da parte dei soggetti obbligati alla presentazione telematica. Tale obbligo, in base a quanto specificato nella R.M. 320/E del 7/10/2002, decorre dal mese di novembre 2002.</p>	<p>immobili – cessioni del contratto;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1503 – locazione e affitto di beni immobili – risoluzioni del contratto;</li> <li>➤ 1504 – locazione e affitto di beni immobili – proroghe del contratto;</li> <li>➤ 1505 – locazione e affitto di beni immobili – Imposta di bollo;</li> <li>➤ 1506 – locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi.</li> </ul> <p>Presentazione diretta all'Ufficio o in via telematica, per i soggetti obbligati, del modello RLI</p>
<p><b>Contribuenti IVA</b></p> <p>Esterometro AGOSTO 2019</p>	<p>Termine ultimo per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, relative al mese precedente (AGOSTO 2019). L'esterometro deve essere trasmesso nel caso in cui le operazioni non siano documentate con fatture elettroniche ovvero con bollette doganali. L'obbligo riguarda tutti i soggetti passivi d'imposta stabiliti nel territorio dello Stato per le operazioni rese o ricevute da soggetti non stabiliti in Italia. Sono esonerati dall'obbligo di invio dell'esterometro gli stessi soggetti esonerati dall'obbligo di emissione della fattura elettronica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- produttori agricoli in regime di esonero;</li> <li>- Asd in regime L. 398/1991 con proventi conseguiti nel periodo d'imposta precedente non superiori ad € 65.000 nell'ambito dell'attività commerciale;</li> <li>- contribuenti soggetti all'invio dei dati fatture al Sistema Tessera Sanitaria (limitatamente al periodo d'imposta 2019 ed alle sole fatture soggette alla trasmissione con il Sistema TS);</li> <li>- contribuenti in regime forfetario;</li> <li>- contribuenti in regime di vantaggio.</li> </ul> <p>La trasmissione dell'esterometro ha cadenza mensile e deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data di emissione per le fatture emesse e alla data di ricezione per le fatture ricevute (per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'Iva). (Provv. Ag. Entrate 30/04/2018 – par. 9)</p>	<p>Presentazione esclusivamente in via telematica (V. Provvedimento Ag. Entrate 30/04/2018)</p>
<p><b>Soggetti IRES</b></p> <p><b>- Acconti IRES/IRAP</b></p> <p>(Contribuenti con <u>periodo d'imposta che termina il 31 OTTOBRE</u> –</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della <b>SECONDA RATA DI ACCONTO IRES e IRAP</b> relativamente alle <u>società ed enti con periodo d'imposta che termina il 31 OTTOBRE 2019</u>.</p> <p><b>ACCONTI – PERCENTUALE APPLICABILE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IRES 100%</b> (codice versamento 2002)</li> <li>• <b>IRAP 100%</b> (codice versamento 3813)</li> </ul> <p>Per l'IRAP si applica la medesima percentuale applicabile all'IRES.</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui</li> </ul>


**Segue 30 settembre  
Continua da 30 settembre**

<p><u>esercizio sociale 01/11/2018 - 31/10/2019)</u></p> <p>SECONDA RATA di acconto</p>	<p>Per l'IRES si fa riferimento al rigo RN17 del modello REDDITI/2018 SC e per l'IRAP al rigo IR21 del Mod. IRAP/2018 SC.</p> <p>Ricordiamo che i versamenti di acconto di IRES ed IRAP devono essere effettuati in <b>due rate</b>, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non sia <b>superiore a 103 euro</b>. In tale ultimo caso l'acconto si versa in un'unica soluzione alla scadenza della seconda rata (30 novembre per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti diversi).</p> <p>Nel caso in cui l'importo dell'acconto superi questa somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il 40% dell'acconto dovuto dovrà essere versato alla scadenza della prima rata, contestualmente al versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;</li> <li>• il residuo <b>60%</b> va versato alla scadenza della seconda rata.</li> </ul> <p>L'acconto <b>non è dovuto</b> se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente <b>non è superiore ad €. 20,00</b>.</p> <p><b>Metodo previsionale -</b> Ricordiamo che è facoltà del contribuente, in alternativa al metodo storico, commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza.</p> <p><u>Non è possibile rateizzare il presente versamento, che pertanto andrà obbligatoriamente versato in unica soluzione (art. 20 DLgs 241/97)</u> (Art. 1 c.2 L.23/03/77 n.97 - Art. 30 e 37 Dlgs 446/97 - art. 4 L. 388/2000, art. 4 co.1 D.Lgs 344/03, art. 1 DL 106/05)</p>	<p>nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</p>
<p><b>REDDITI/2018 e IRAP/2018</b></p> <p><u>Contribuenti con esercizio che termina al 31/10/2018</u></p> <p><u>Presentazione in via telematica</u></p>	<p>Termine ultimo per procedere alla presentazione, mediante <b>invio telematico</b>, del modello <b>REDDITI/2018 e IRAP/2018</b>, da parte dei soggetti il cui <b>periodo d'imposta si sia chiuso il 31/10/2018</b>. (<b>art. 3 D.L. 97/2008</b>, art. 2 e 3 DPR 322/88, come modificati dall'art. 42, co. 7-ter, D.L. 207/2008 - <b>Prov. Ag. Entrate 30 gennaio 2018</b>, modificato dal Prov. del 21/05/2018 - art. 1, comma 932 della L. n. 205/2017)</p> <p><b>ATTENZIONE:</b> l'art. 2 del D.P.R. n. 322/1998, come modificato dal Decreto Crescita, prevede che la dichiarazione deve essere presentata in via telematica entro <b>l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo</b> a quello di chiusura del periodo d'imposta.</p> <p>Per maggiori chiarimenti vedere la sezione "Scadenze variabili dipendenti da un evento" in calce al presente scadenziario.</p> <p>Ricordiamo che i contribuenti interessati agli <b>studi di settore</b> devono allegare al modello Redditi anche i modelli relativi alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi stessi.</p> <p><b>Sanatoria codice attività:</b> le istruzioni agli studi di settore precisano che l'indicazione del codice attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello REDDITI 2018, ai sensi dell'art. 35, 3° comma,</p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Tramite intermediario abilitato o</li> <li>➢ direttamente mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti</li> <li>• il servizio Internet per gli altri soggetti.</li> <li>• chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.</li> </ul> </li> </ul>

	del D.P.R. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni in base a quanto previsto nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 112 del 6 luglio 2001.	
<b>Denuncia mensile dei flussi retributivi e contributivi</b> Modello UniEmens (DM10 + Emens)	Termine ultimo per procedere all'invio telematico del flusso UniEmens relativo alle retribuzioni e contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. Dal 1° gennaio 2015 il flusso UniEmens comprende anche l'ex Enpals (in quanto il D.L. n. 201/2011 ha previsto la soppressione dell'Enpals e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps).	Invio telematico diretto o mediante intermediari abilitati
<b>Sostituti d'imposta</b>  Libro unico del lavoro	Termine ultimo per procedere alla stampa o archiviazione ottica del libro unico del lavoro, con riferimento al mese precedente, da parte dei datori di lavoro obbligati o dei Centri Servizi dell'Associazione di categoria (art. 39 D.L. 112/2008).	Stampa meccanografica, stampa laser o archiviazione su supporti magnetici nel rispetto dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005
<b>Contribuenti IVA</b>  Fatture differite	Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente (caso di vendita con consegna a terzi: l'operatore A cede i beni a B ma li consegna al soggetto C su disposizione del proprio cessionario B). (art. 21, comma 4 e art. 6, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972)	Registro IVA vendite
<b>Contribuenti soggetti ad ACCISE – Gas naturale</b> Versamento	Termine ultimo per procedere al versamento della rata di acconto mensile determinata con riferimento ai consumi di gas naturale relativi all'anno precedente. (Art. 26 co.13 D.Lgs 504/95)	Versamento: Modello F24 – accise
<b>Enti non commerciali</b>  Acquisti intracomunitari Intrastat e versamento Iva	Termine ultimo per la presentazione del modello INTRA 12 e per il versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di <b>LUGLIO 2019</b> (secondo mese precedente) da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (se hanno optato per il regime ordinario o hanno superato il limite annuo di acquisti di 10.000 €) e degli enti non commerciali soggetti passivi Iva, relativamente all'attività istituzionale. (Art. 49 D.L. n. 331/1993 e Provv. 25/08/2015 - v. novità apportate dalla Legge di Stabilità 2013)	Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato  (Modello Intra 12 approvato con Provv. 25/08/2015)
<b>Tasse automobilistiche</b> Pagamento del bollo	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) <u>scadute nel mese di AGOSTO 2019</u> , relative ai veicoli previsti dall'art. 1 lettera e) dall'art. 1 co.1 lett e) del DM 18/11/98 n. 462 ( <b>rimorchi per trasporto cose, autobus, autocarri, autoveicoli ad uso speciale, ecc.</b> ).	Ufficio Postale, A.C.I., Tabaccheria autorizzata o con modalità telematiche
<b>Tasse automobilistiche</b> Pagamento del bollo	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) <u>scadute nel mese di AGOSTO 2019</u> , relative ad autovetture e ad autoveicoli a trasporto promiscuo con potenza effettiva <b>superiore a 35 KW</b> . (D.M. 18/11/98 n. 462)	Ufficio Postale, A.C.I. o Tabaccheria autorizzata o con modalità telematiche

**Segue 30 settembre  
Continua da 30 settembre**

IL DIRETTORE  
Rag. Giuseppe Battistello



- 
- <sup>1</sup> L'art. 7, comma 1, lett h) del D.L. n. 70/2011 prevede che i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo;
  - L'art. 18 c.1 del D.Lgs. n. 241/97 prevede che i versamenti "unitari" che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo.
  - L'art. 6 comma 8 del D.L. 31/05/1994 n. 330 prevede che "Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo".
  - I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo (art. 2, c. 9, D.P.R. 322/1998).
  - L'art. 2963 c.3 del Codice Civile in tema di prescrizione prevede che se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
  - L'art. 3 del DPR 558/99 (G.U. 21/11/2000) prevede che la presentazione delle domande al registro imprese e delle denunce al REA, il cui termine cade di sabato o giorno festivo, sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo.
  - Con nota dell'Agenzia delle Entrate del 4/1/2002, protocollo n. 2001/196359, viene comunicato che dal 2 febbraio 2002, gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate rimarranno chiusi al pubblico il sabato. Ciò comporterà lo spostamento dei termini, posticipandoli al primo giorno feriale seguente il sabato, relativamente ai pagamenti in scadenza in tale giornata, mentre per il deposito di atti e documenti, per i quali la normativa non consente uno slittamento, i contribuenti potranno inviarli per mezzo del servizio postale. Inoltre, sempre nei giorni di sabato i servizi di call-center saranno attivi per consentire agli utenti di correggere o annullare le comunicazioni di irregolarità delle dichiarazioni trasmesse.
  - La C.M. 50/E del 12/6/2002 prevede che, anche in materia di ravvedimento operoso, qualora il termine scada di sabato o di giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.